L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIPARTIMENTO: TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH

COORDINAMENTO

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF:

UFFICIO:

9 (9)		
L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rita Di Giacomo	Dott.ssa Rita Di Giacomo	(firma)
Il Direttore Pott. Giangarle Zappacosta (firm)	1	Il componente la Giunta On Giovanni Lolli
pprovato e sottoscritto:		,
Il Segretario della Giunta F.to Avv. Daniela Valenza (firma)		Il Presidente della Giunta F.to Dott. Luciano D'Alfonso (firma)
F.to Avv. Daniela Valenza		F.to Dott. Luciano D'Alfonso



GIUNTA REGIONALE

esident

OGGETTO

Decreto Ministeriale MIBACT 11 dicembre 2015, n. 565 "Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione". Recepimento Linee di indirizzo per l'interpretazione dell'art. 8 del DM del MIBACT n. 565/2015.

LAGIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Ministeriale MIBACT 7 aprile 2015 che ha individuato i siti di particolare interesse storico, artistico, archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

VISTO il Decreto Ministeriale MIBACT 11 dicembre 2015, n. 565 "Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione";

VISTO, in particolare, l'art. 8 del suddetto DM "Norme finali e transitorie" che prevede che "Le regioni e le province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, organizzano gli esami di abilitazione per le guide turistiche per tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto ricadenti nel proprio territorio";

VISTA la nota MIBACT – UDCM Legislativo 0016587-31/05/2016-Cl. 02.01.00/177.4 con la quale l'Ufficio Legislativo del MIBACT ha trasmesso la circolare interpretativa sul DM n. 565/2015 contenente, tra le altre, l'indicazione che le Regioni e le Province Autonome debbano espletare le procedure di abilitazione per le guide turistiche specialistiche entro il 26 febbraio 2016;

CONSIDERATO che le Regioni e le Province Autonome, in un confronto continuo in sede di Coordinamento Tecnico del Turismo, hanno ravvisato la necessità di individuare linee di indirizzo comuni per l'applicazione del citato art. 8 sull'intero territorio nazionale, tenuto conto della complessità interpretativa della norma, del notevole carico di lavoro gravante sulle amministrazioni regionali e della necessità di mantenere una coerenza tra le procedure relative agli esami di abilitazione per le guide turistiche specialistiche che andranno ad avviare le singole Regioni e Province Autonome;

CONSIDERATO, altresì:

- che il documento contenente le Linee Guida per l'applicazione uniforme sul territorio nazionale dell'art. 8 del DM MIBACT n. 565/2015 è il risultato del lavoro congiunto effettuato dalle Regioni e Province Autonome al fine di trovare una piattaforma di regole comuni che coesistessero, tuttavia, con le diverse legislazioni regionali sulla materia;
- che lo stesso ha tenuto conto di alcuni suggerimenti forniti dalle diverse sigle delle associazioni di categoria delle guide turistiche ascoltate in audizione dalla Commissione Turismo e Industria Alberghiera in data 25/01/2017;

VISTA la nota prot. n. 571/C16TUR/CR del 06/02/2017 con la quale la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, nella seduta del 02/02/2017, ha approvato e in seguito trasmesso, il documento contenente indirizzi operativi ed indicazioni omogenee per le Regioni e le Province Autonome, al fine di rendere organico su tutto il territorio nazionale l'accesso alle procedure di abilitazione di cui all'art. 8 del DM MIBACT 11 dicembre 2015, n. 565;

RITENUTO, pertanto, di recepire il suddetto documento, allegato al presente atto (All. A) quale parte integrante e sostanziale, al fine di procedere all'avvio delle procedure di abilitazione delle guide turistiche specialistiche della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 8 del DM n. 565/2015;

DATO ATTO che, ai sensi delle Linee Guida in argomento:

- le Regioni e Province Autonome sono tenute ad emanare due diversi avvisi, uno per le guide con abilitazione regionale o provinciale per l'ammissione ai siti individuati dal DM MIBACT del 07/04/2015 dello stesso ambito territoriale; e uno per le guide provinciali e per guide provenienti da altre regioni;
- la scelta fra le Regioni e Province Autonome prevede lo svolgimento della selezione esclusivamente per titoli, senza attivazione delle prove pratiche previste dall'art. 8 del DM n. 565/2015;
- le Regioni possono individuare fra i titoli e i punteggi previsti dall'intesa quelli effettivamente applicabili sulla base delle loro specifiche normative;

STABILITO di affidare al Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio la gestione dei successivi avvisi pubblici per l'abilitazione delle guide specialistiche della Regione Abruzzo con l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutti i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

DI RECEPIRE le "Linee di indirizzo per l'interpretazione dell'art. 8 del DM del MIBACT n. 565/2015", predisposto dal Coordinamento Tecnico del Turismo e approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 02/02/2017, al fine di rendere organico su tutto il territorio nazionale l'accesso alle procedure di abilitazione per le guide specialistiche di cui all'art. 8 del DM MIBACT 11 dicembre 2015, n. 565, allegato al presente atto (All. A) quale parte integrante e sostanziale;

DI AFFIDARE al Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio la gestione dei successivi avvisi pubblici per l'abilitazione delle guide specialistiche della Regione Abruzzo con l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;

DI STABILIRE pertanto, che, ai sensi delle Linee Guida di che trattasi, il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio procederà all'emanazione nei termini di legge di due diversi avvisi, previa verifica dei titoli e dei punteggi effettivamente applicabili, così specificati:

- I avviso: riservato alle guide turistiche già abilitate dalla Regione Abruzzo per tutti i siti ricadenti nel territorio di pertinenza individuati dal DM MIBACT del 07/04/2015;
- II avviso: riservato alle guide turistiche già abilitate da altre Regioni e Province Autonome e
 alle guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso le misure
 compensative ai sensi del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, per tutti i siti ricadenti nel
 territorio di pertinenza individuati dal DM MIBACT del 07/04/2015;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURAT e sul sito istituzionale.

Afl. AT)



Prot. Unico RA/0025605/17 del 06.02.17

Prot n. 571/C16TUR/CR

Roma, 6 febbraio 2017

Ai Signori Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

e p.c. Ai Signori Assessori al Turismo

Ai Signori Referenti della Conferenza

LORO SEDI

Caro Presidente,

con riferimento alle problematiche connesse all'interpretazione dell'articolo 8 del Decreto del MIBACT 11 dicembre 2015, n. 565 recante "Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione", la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 2 febbraio 2017, ha approvato un documento contenente indirizzi operativi ed indicazioni omogenee per le Regioni e le Province autonome, al fine di rendere organico su tutto il territorio nazionale l'accesso alle procedure di abilitazione di cui al richiamato articolo 8.

Nel trasmette alla Tua attenzione le linee di indirizzo di cui trattasi, invio i miei migliori saluti.

Stefano Bonaccini

All.to: c.s.

ALLEGATO come parte integrante alla dellberazione n. ...7.6..... del .2.4. FEB. ..2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Avv. Deniela Valenza)



LINEE DI INDIRIZZO PER L'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DEL DM 11 DICEMBRE 2015 N. 565

PREMESSA

In Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016 - Serie Generale n. 47 è stato pubblicato il DM del MIBACT 11 dicembre 2015 n. 565 avente ad oggetto la "individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione".

L'articolo 8 detta la norma transitoria nei seguenti termini:

- le guide turistiche con abilitazione provinciale o regionale, per un anno dall'entrata in vigore del DM, esercitano in via esclusiva nei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015;
- alla scadenza del suddetto anno, se le Regioni non hanno avviato la procedura abilitativa, termina l'esclusività di cui al punto precedente;
- la norma transitoria si applica anche ai candidati al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica in corso al momento dell'entrata in vigore del presente DM (ovviamente se l'esame abbia esito positivo);
- l'esame consiste in una selezione per titoli che attestino la conoscenza dei siti presenti nella Regione o Provincia Autonoma;
- nel caso in cui la professione di guida turistica sia stata predisposta su base provinciale, la Regione può prevedere altresì lo svolgimento di una prova tecnico-pratica avente ad oggetto una simulazione di visita guidata.

Quanto contenuto nel comma 1 e 2 dell'articolo 8 nulla dice in merito alle guide turistiche che provengono da altre Regioni. Visto quanto previsto dall'articolo 3 della Legge n. 97/2013, si ritiene che esse possono usufruire della presente norma transitoria.

La norma obbliga, pertanto, alla predisposizione di uno o più avvisi entro marzo 2017 che tengano conto delle diverse tipologie di situazioni:

- a) guide con abilitazione provinciale;
- b) guide con abilitazione regionale;
- c) guide con abilitazione conseguita in altre Regioni e per le guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative;
- d) guide a cui, in virtù dell'esperienza acquisita durante il periodo transitorio, le Regioni in precedenza organizzate su base provinciale abbiano riconosciuto l'estensione dell'abilitazione su base regionale a seguito dell'adozione di uno specifico atto deliberativo.

Le Regioni e le Province Autonome hanno ravvisato la necessità di individuare linee di indirizzo per tutto il territorio nazionale per l'applicazione di quanto previsto dal menzionato articolo 8 relativamente a due valutazioni sulle conseguenze della norma:

- in primo luogo, la complessità della stessa norma e il notevole carico di lavoro che ricade sulle amministrazioni regionali;
- in secondo luogo, la necessità di mantenere una coerenza fra le procedure avviate da tutte le Regioni e Province Autonome al fine di evitare contestazioni e contenziosi.

Considerato che il Mibact, con nota interpretativa del proprio Ufficio Legislativo trasmessa con nota del 31 maggio 2016, ha ritenuto che siano le Regioni e le Province Autonome a dover espletare le procedure di abilitazione entro il 26 febbraio 2016.

Tanto premesso,

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di rendere omogeneo a livello nazionale l'accesso alle procedure di abilitazione di cui all'articolo 8 del DM n. 565/2015, ha approvato le seguenti linee di indirizzo per le Regioni e le Province Autonome.

La scelta maturata fra le Regioni e le Province Autonome prevede lo svolgimento della selezione solo per TITOLI senza attivazione delle prove pratiche previste dalla norma.

Si prevede, pertanto, che le Regioni provvedano alla emanazione di due avvisi:

- per le guide con abilitazione regionale o provinciale per l'ammissione ai siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 dello stesso ambito territoriale;
- per le guide con abilitazione provinciale per estensione regionale e per guide abilitate in altre regioni e per le guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative (ai sensi della D. Lg. 6 novembre 2007 n. 206, Titolo III art. 16).

Un elemento determinante per la definizione della procedura è relativo alla definizione dei punti a) e b) del comma 4. Si indica la seguente interpretazione:

Titoli o attestati conseguiti all'interno di percorsi formali o non formali:

- ✓ diploma di scuola superiore
- ✓ laurea di primo livello
- ✓ laurea magistrale
- ✓ master/dottorato in materie artistiche e umanistiche
- √ anni di insegnamento in materie artistiche e umanistiche
- corso/i di aggiornamento organizzato/riconosciuto dalla Regione o da enti da essa delegati sulla conoscenza dell'offerta culturale del territorio regionale
- corso di aggiornamento, organizzato/riconosciuto dalla Regione o da enti da essa delegati, sui siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni
- ✓ per le regioni con abilitazione provinciale vale come titolo anche l'eventuale abilitazione conseguita per altre provincie nelle modalità previste dalla stessa legislazione regionale

Esperienze derivanti dalle visite effettuate nei siti negli ultimi dieci anni:

- ✓ partita IVA attiva
 ✓ dichiarazioni del committente o dei responsabili dei siti
- ✓ contratti di prestazione professionale
- ✓ documenti fiscali di prestazione di servizi
- ✓ documentazione rilasciata dai siti presenti nella regione di accesso per fini professionali

Le Regioni possono individuare fra i titoli e i punteggi previsti dall'intesa quelli effettivamente applicabili sulla base delle loro specifiche normative

PRIMO AVVISO

Il primo avviso si applica, senza possibilità di eccezione, nei seguenti casi:

- a) guide con abilitazione regionale per la stessa regione di riferimento o con abilitazione provinciale riconosciute di valenza regionale a seguito dell'adozione di uno specifico atto deliberativo
- b) guide con abilitazione provinciale per la sola provincia di riferimento

il questo caso il comma 4 prevede le tipologie di titoli e richiede che nell'avviso siano indicati i vari punteggi. L'impostazione proposta parte dall'assioma che l'esercizio della professione negli ambiti abilitati al momento del rilascio del titolo siano di per sé attestati della conoscenza dei siti presenti nel territorio:

Titoli o attestati conseguiti all'interno di percorsi formali o non formali:

- 1) diploma di scuola superiore punti 45
- 2) lauree di primo livello punti 50
- 3) lauree magistrali punti 55
- 4) master/dottorato in materie umanistiche punti 65
- 5) corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Regione o da enti da essa delegati, sui siti specialistici regionali punti 60

Esperienze derivanti dalle visite effettuate nei siti negli ultimi dieci anni

- 15 punti per ogni anno di esercizio della professione fino ad un massimo di 45 punti (da recepire tramite auto-dichiarazione)
- 7) 4 punti per ogni contratto di prestazione professionale fino ad un massimo di 20 punti
- 8) 2 punti per ogni dichiarazione del committente o del responsabile dei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni fino ad un massimo di 20 punti
- 9) Conseguimento della abilitazione ottenuta con procedura di esame contenente materie storico/artistiche del territorio di riferimento punti 35

I punti dal numero 1 al numero 4 non sono cumulabili

SECONDO AVVISO

Il secondo avviso è emanato per le seguenti situazioni:

- a) guide con abilitazione provinciale per l'estensione a livello regionale
- b) guide con abilitazione conseguita in altre regioni
- c) guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative (ai sensi della D. Lg. 6 novembre 2007 n. 206, Titolo III art. 16).

In questo caso dobbiamo tenere presente che queste guide potevano esercitare nei territori esterni all'ambito in cui avevano conseguito l'abilitazione solo dal 9 settembre 2013 data di emanazione della legge n.97/2013. In questo caso la valutazione dovrà prevedere una articolazione diversa:

Titoli o attestati conseguiti all'interno di percorsi formali o non formali:

- 1. diploma di scuola superiore punti 5
- 2. lauree di primo livello punti 10
- 3. lauree magistrali punti 20

4. master /dottorato in materie artistiche e umanistiche punti 30

5. attestato/i di anni di insegnamento in materie artistiche e umanistiche, punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti

 corsi di aggiornamento, con attestato di profitto, riconosciuti/organizzati dalla regione oggetto dell'abilitazione (o da enti delegati) sulla conoscenza dell'offerta culturale del territorio regionale, punti 5 per ogni corso pari o superiore a 20 ore fino ad un massimo di 20 punti;

7. corsi di formazione con attestato di profitto aggiornamento, riconosciuti/organizzati dalla regione oggetto dell'abilitazione (o da enti delegati) sui siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni: tale corso è svolto su tutti i siti specialistici della Regione per un numero minimo di ore pari o superiore a 100 ore. Punti 40

8. per le regioni con abilitazione provinciale vale come titolo anche l'eventuale abilitazione conseguita per altre provincie della stessa regione, nelle modalità previste dalla stessa legislazione regionale: punti 15 per ogni ulteriore provincia abilitata fino a 45 punti

Conseguimento della abilitazione provinciale nell'ambito territoriale della stessa regione
ottenuta con procedura di esame contenente materie storico/artistiche del territorio regionale
punti 35

I punti dal numero 1 al numero 4 non sono cumulabili I punti numero 6 e 7 non sono cumulabili

Esperienze derivanti dalle visite effettuate nei siti dal 9 settembre 2013:

1. partita IVA attiva punti 10

2. 2 punti per ogni contratto di prestazione professionale di guida turistica, riferita ai siti specialistici della regione o degli altri ambiti provinciali non abilitati con data certa, fino ad un massimo di 10 punti

3. 2 punti per ogni dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del committente o del responsabile dei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni, relativa alla visita effettuata come guida turistica, in tali siti, della regione o degli altri ambiti provinciali non abilitati con indicazione della data, fino ad un massimo di 10 punti

4. 1 punto per ogni documento fiscale, con data espressa, di prestazione di servizi di guida turistica da cui si evinca la visita ad almeno uno dei siti di cui al DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni fino ad un massimo di 10 punti

Il totale massimo di punteggio acquisibile è 100 punti. Per l'abilitazione è sufficiente raggiungere i 70 punti.

Roma, 2 febbraio 2017